

Figura professionale e Requisiti del Direttore dei Lavori

Sono necessari un diploma di media superiore a indirizzo edile o una laurea a indirizzo edile o architettonico più una precedente esperienza nel ruolo. Sono inoltre necessari oltre a una comprovata conoscenza dei materiali e delle opere di costruzione, anche: autorevolezza, autonomia decisionale, capacità di analisi, capacità organizzative e gestionali, facilità nel trattare con le persone, capacità di calcolo, affidabilità.

Compiti e responsabilità del Direttore dei Lavori

Il Direttore dei lavori ha la responsabilità di verificare che le opere descritte nel capitolato di appalto/contratto vengano correttamente eseguite, conformemente allo stesso, da parte dell'impresa appaltatrice esecutrice delle opere. In particolare:

1. cura che i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al capitolato/contratto/progetto.
2. ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base sia del controllo quantitativo e qualitativo, sia degli accertamenti ufficiali delle relative caratteristiche meccaniche, così come previsto dall'art. 3, comma 2 della legge 5 novembre 1971 n. 1086, ed in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche di cui all'art. 21 della predetta legge
3. verifica periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'appaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti

4. emette ordini di servizio all'impresa nei casi in cui vi siano delle varianti in corso d'opera rispetto a quanto previsto dal capitolato/contratto.

5. effettua la verifica delle opere, sia durante l'esecuzione dei lavori, sia al termine degli stessi, disponendo, attraverso gli ordini di servizio, l'eliminazione di eventuali vizi e difetti, nonché il rifacimento di opere non conformi al capitolato/contratto.

Il Direttore dei lavori, quindi, assume le funzioni di un "ausiliario del committente" e ne assume la rappresentanza in ambito strettamente tecnico; egli vigila sulla buona esecuzione e sulla corrispondenza delle opere alle norme contrattuali e costituisce l'interlocutore esclusivo per l'appaltatore, relativamente agli aspetti tecnici ed economici del contratto.

Tale figura non è da confondere con il "Direttore di cantiere" il quale controlla ed organizza le attività svolte come dipendente dell'impresa di costruzioni. La figura del direttore dei lavori che invece è nominata dal committente e controlla che i lavori vengano svolti secondo quanto previsto dal progetto e dal relativo capitolato.

Attività complementari del Direttore dei Lavori:

1. Compilazione del modello di "Inizio Lavori"

2. Consegna presso l'ufficio del Comune della seguente documentazione:

- modello di "Inizio Lavori"
- Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.)
- Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.)
- denuncia dei lavori delle opere in cemento armato, con il progetto ed il calcolo delle strutture
- dichiarazione di conformità urbanistica a fine lavori e a seguito di D.I.A. / S.C.I.A.

3. Redazione dei particolari costruttivi esecutivi da fornire all'Impresa per la corretta esecuzione dei lavori
4. Redazione dei "SAL", Stati Avanzamento Lavori, secondo quanto previsto nel contratto di appalto
5. Verifica dell'utilizzo dei materiali previsti dal capitolato
6. Redazione degli elaborati progettuali per le eventuali varianti in corso d'opera
7. Predisposizione e consegna in Comune della documentazione necessaria per ottenere i permessi di variante.
8. Assistenza al collaudo delle opere.

Avete necessità del Direttore dei lavori?

Contattaci via [Mail](#) o tramite [Telefono](#)

[Preventivi e Costi](#)

Articoli correlati: Testo Unico dell'edilizia **Casi Studio:** **Link esterni:**
